

Il TAR Lecce, in caso di OEPV, ritiene illegittima la richiesta di “Opere Aggiuntive”

5 Novembre 2014

Con la sentenza in oggetto, il TAR Lecce ha affrontato la questione delle cd opere aggiuntive, ossia dei lavori estranei al progetto esecutivo, e del loro inquadramento rispetto alla nozione delle c.d. “varianti migliorative” in offerta.

Precisamente, la questione sottoposta al tribunale, su iniziativa, tra gli altri, di Ance Lecce, atteneva alla legittimità di un bando di bando di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevedeva l'attribuzione di 39 punti, sugli 80 complessivamente riferiti all'elemento qualità, in rapporto all'esecuzione di lavori i quali, pur se qualificati come varianti migliorative, costituivano vere e proprie opere aggiuntive.

I giudici hanno ritenuto che la stazione appaltante, pur avendo deciso di aggiudicare la gara con il criterio dell'OEPV, ha utilizzato contraddittoriamente criteri di valutazione estranei alla qualità dell'offerta. Infatti, il bando attribuiva eccessivo peso all'impegno dei concorrenti a eseguire, senza corrispondente impegno economico, lavori estranei al progetto esecutivo, così privilegiando l'elemento puramente economico dell'abbattimento del prezzo.

Tale impostazione, a parere dei giudici, attribuisce un relevantissimo significato, non già a profili qualitativi nell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, ma alla capacità solo economica dell'impresa di offrire l'esecuzione al prezzo più basso.

Tale impostazione, dunque, fa in modo che la competizione tra gli operatori avvenga sul versante squisitamente economico, non richiedendo una delibazione qualitativa dell'offerta.

A tal proposito, si rammenta invece che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come strutturato dall'art. 83 del Dlgs. 163/06, è un criterio complesso che misura l'idoneità tecnico-economica dell'offerta. In altri termini, l'offerta deve essere rapportata alla natura ed all'importo delle prestazioni oggetto della gara, per cui la scelta non è affidata al mero ribasso del prezzo, ma coinvolge la valutazione comparativa di altri elementi della prestazione attinenti al termine di esecuzione, al merito tecnico, alla qualità, alle caratteristiche estetiche e funzionali, ecc.

In allegato alla presente news il testo integrale della decisione.

[18180-Sentenza.pdf](#)[Apri](#)